

Informativa CONAI_novità per la procedura di regolarizzazione

ForumConai <ForumConai@conai.org>

Milano, 18 marzo 2019

Gentili Signore e Signori,

per opportuna conoscenza e per quanto di interesse, Vi informiamo che Conai ha introdotto - con effetto dal 20 febbraio 2019 - una **procedura agevolata di regolarizzazione** per le aziende che spontaneamente intendano definire concretamente la posizione senza frapporre alcun ostacolo per la determinazione del Contributo ambientale Conai dovuto nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni consortili.

Tale procedura prevede in particolare:

- che l'accertamento sia **limitato agli ultimi 5 anni** (anziché 10) **precedenti alla data di invio dell'autodenuncia** (vale a dire gli ultimi 5 anni chiusi oltre a quello in corso), sempre che non siano già stati avviati controlli ai sensi dell'art. 11 del Regolamento consortile;
- la possibilità di **rateizzare** le somme dovute al Conai (per contributo e interessi di mora) **fino a 36 mesi**.

Restano altresì fermi sia il termine per l'invio delle dichiarazioni dopo l'autodenuncia (30 giorni) sia la non applicazione di sanzioni da parte del Conai.

Le agevolazioni (che comunque non possono essere intese come rinuncia preventiva del Conai al Contributo ambientale Conai dovuto dall'impresa nell'ultimo decennio) operano alle seguenti **condizioni** e decadono automaticamente qualora venga meno anche una sola di esse:

- **invio entro il termine** di 30 giorni dalla data di presentazione dell'autodenuncia, delle dichiarazioni periodiche al Conai riferite ai 5 anni antecedenti alla stessa autodenuncia;
- **regolare pagamento** delle somme dovute al Conai a qualunque titolo.

Vi informiamo, inoltre, che tale novità è stata pubblicata nella home page dell'Area

Richiesta di regolarizzazione del sito Dichiarazioni on line di Conai e sarà integrata nel foglio di istruzioni per la compilazione del Modello di Autodenuncia, disponibile sia sul web sia nella sezione download documenti/modulistica del sito www.conai.org.

Precisiamo infine che la suddetta procedura agevolata può essere applicata anche alle aziende **sottoposte a controlli** (di cui all'art. 11 del Regolamento consortile), previa accettazione dei risultati degli stessi controlli senza riserve e contestazioni e fatte salve:

- le altre condizioni innanzi indicate per l'autodenuncia (come la rateizzazione e il pagamento delle somme dovute);
- l'applicazione della sanzione, commisurata però alle sole somme accertate con il limite temporale suddetto.

Per quanto sopra, restiamo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento o approfondimento richiesto dalle Vs. associazioni e/o dai Vs. associati.

Cordiali saluti

Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI

Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano